

L'abuso del diritto nell'ordinamento tributario italiano

Alcune riflessioni sulla prassi dell'Amministrazione finanziaria



Barbara Tessa

Professore a contratto di Diritto tributario,
Università degli studi di Torino,
Dipartimento di Management

Il legislatore fiscale ha codificato nell'ordinamento italiano l'istituto dell'abuso del diritto introducendo l'art. 10-bis nello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000). La novella legislativa è stata oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria che ha affrontato il tema mediante la pubblicazione di risposte ai numerosi quesiti posti mediante procedura di interpello. Attraverso l'analisi dei documenti di prassi sinora emanati, in questo contributo ci poniamo l'obiettivo di fare emergere la posizione dell'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione della nuova disciplina dell'abuso del diritto e, ove possibile, di evidenziare il percorso logico-giuridico seguito al fine di qualificare le fattispecie abusive.

I. Introduzione.....	278
II. L'abuso del diritto nella prassi dell'Amministrazione finanziaria	279
A. I requisiti che configurano un'operazione abusiva.....	279
B. La risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017	279
C. La risoluzione n. 98/E del 26 luglio 2017	279
D. La risoluzione n. 99/E del 27 luglio 2017	280
E. Le successive risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria .	280
III. Alcuni spunti di riflessione e prospettive future	281

I. Introduzione

Il legislatore fiscale con il Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 128/2015 ha introdotto l'art. 10-bis nello Statuto dei diritti del contribuente (Legge [L.] del 27 luglio 2000, n. 212) in attuazione della L. n. 23/2014, così codificando nell'ordinamento italiano l'istituto dell'abuso del diritto. Contestualmente, ha previsto la soppressione della clausola antielusiva positivamente sancita dal "vecchio" art. 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 600/1973^[1] e di fatto

[1] Sono numerosi sono i contributi della dottrina sul tema dell'elusione fiscale di cui all'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973, ma per un approfondimento in questa sede si rimanda a GIUSEPPE VANZ, L'elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica, in: Rass. trib. n. 5, 2002, p. 1606 e alla bibliografia in esso richiamata.

abbandonato il fenomeno individuato negli anni più recenti dalla giurisprudenza della Suprema Corte^[2].

Nell'individuare gli elementi fondamentali della nuova condotta il legislatore ha stabilito che "configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti" e precisato che si considerano "operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali" e "vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario". Successivamente, ha chiarito che "non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente".

La novella legislativa è stata oggetto di numerosi approfondimenti da parte della dottrina più autorevole^[3] e, a fronte di

[2] Si vedano tra tutte, Cass. sez. un., del 23 dicembre 2008, n. 30055; Cass. sez. un., del 23 dicembre 2008, n. 30056; Cass. sez. un., del 23 dicembre 2008, n. 30057. Per una sintesi delle tappe fondamentali del percorso intrapreso dalla Suprema Corte di Cassazione si veda, ALBERTO RENDA, L'abuso del diritto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (2005-2011), in: Dir. prat. trib., vol. 82, n. 6, 2011, parte II, p. 21279.

[3] Si consenta di segnalare, senza pretesa di completezza, FRANCO GALLO, La nuova frontiera dell'abuso del diritto in materia fiscale, in: Rass. trib., n. 6, 2015, p. 1315; DARIO STEVANATO, Elusione fiscale e abuso delle forme giuridiche, anatomia di un equivoco, in: Dir. prat. trib., n. 5, 2015, p. 10695; GIUSEPPE ZIZZO, La nozione di abuso del diritto nell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, in: Eugenio Della Valle/Valerio Ficari/Giuseppe Marino (a cura di), Abuso del diritto ed elusione fiscale, Torino 2016, p. 1; FABRIZIO AMATUCCI, La comparabilità dell'art. 10-bis con gli orientamenti europei e internazionali in tema di abuso del diritto, in: Dir. Prat. Trib. Int., n. 2, 2016, p. 433; GIUSEPPE FALSITTA, Note critiche intorno al concetto di abuso del diritto nella recentissima codificazione, in: Riv. dir. trib., n. 6, 2016, p. 707; ALESSANDRO GIOVANNINI, L'abuso del diritto tributario, in: Dir. prat. Trib., n. 3, 2016, p. 895; PIETRO MASTELLONE, L'abuso del diritto tributario, in: Claudio Sacchetto (a cura di), Principi di Diritto tributario europeo e internazionale, Torino 2016, p. 131.

numerosi interpelli sul tema^[4], di attenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria in diverse proprie risoluzioni^[5].

Mediante l'analisi dei documenti di prassi sinora emanati, in questo contributo ci poniamo l'obiettivo di fare emergere la posizione dell'Amministrazione finanziaria in merito all'applicazione della nuova disciplina dell'abuso del diritto e, ove possibile, di evidenziare il percorso logico-giuridico da essa seguito al fine di qualificare le fattispecie abusive.

II. L'abuso del diritto nella prassi dell'Amministrazione finanziaria

A. I requisiti che configurano un'operazione abusiva

L'Amministrazione finanziaria fornisce le prime indicazioni in materia di abuso del diritto dal 2016 con le risoluzioni n. 93/E del 17 ottobre e n. 101/E del 3 novembre. In questi documenti, l'Amministrazione finanziaria evidenzia che per poter definire un'operazione abusiva è necessario che ricorrano tre requisiti:

- 1) la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da *"benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario"*;
- 2) l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in *"fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali"*;
- 3) l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

Qualora sia riscontrato il primo elemento, dovrà essere accertata l'assenza di sostanza economica dell'operazione e l'essenzialità del vantaggio tributario conseguito. In tale ipotesi, saranno indagate altresì le ragioni *extra-fiscali* dell'operazione, che costituiscono un'essime per la disciplina antiabuso. Al contrario, in assenza di un vantaggio fiscale "indebito", l'analisi potrà dirsi conclusa ed escluso l'abuso del diritto.

Nei primi casi posti all'attenzione dell'Amministrazione finanziaria, gli istanti ottengono un risparmio d'imposta derivante dall'utilizzo di un regime agevolativo previsto dal legislatore^[6]; pertanto, non sussistendo alcun indebito vantaggio fiscale l'abuso del diritto è escluso.

^[4] Per la definizione dell'istituto dell'interpello nell'ordinamento italiano si veda, MARCO VERSIGLIONI, *Interpello (diritto di)*, in: Cassese Sabino (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, IV, Milano 2006, p. 3177.

^[5] In particolare, nel 2016 con le risoluzioni n. 93/E del 17 ottobre e n. 101/E del 3 novembre. Successivamente nel 2017 con altre tre risoluzioni, la n. 97/E, n. 98/E e n. 99/E emanate risp. il 25, 26 e 27 luglio. Nel 2018, l'Amministrazione finanziaria si è espressa in numerose occasioni: con le risposte n. 21 e n. 30 del 3 ed 8 ottobre, n. 65 dell'8 novembre, n. 68 del 15 novembre, n. 70 del 19 novembre, n. 75 del 22 novembre, n. 91 del 4 dicembre, n. 101 del 5 dicembre e n. 139 del 27 dicembre. Infine, nel 2019 con le risposte n. 11 e n. 13 risp. del 28 e 29 gennaio, la risposta n. 53 del 13 febbraio, n. 87 del 28 marzo, n. 106 del 10 aprile, n. 138 e 148 del 13 e del 20 maggio e n. 196 del 18 giugno.

^[6] Il regime agevolativo, di carattere temporaneo, è quello introdotto dall'art. 1, commi 115-120, della L. n. 208/2015 (cd. "Legge di stabilità 2016") per consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Nel 2017, l'Amministrazione finanziaria si è espressa sul tema con tre risoluzioni: n. 97/E, n. 98/E e n. 99/E, pubblicate rispettivamente il 25, 26 e 27 luglio^[7].

B. La risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017

La risoluzione n. 97/E ha per oggetto un'operazione di scissione finalizzata alla successiva cessione delle partecipazioni, fattispecie più volte analizzata e considerata "elusiva" in base all'art. 37-bis D.P.R. 600/73. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria non ravvisando il vantaggio fiscale indebito definisce l'operazione non abusiva.

In tale documento, in primo luogo, è confermato il superamento dell'orientamento secondo cui, nei casi di scissione parziale proporzionale con successiva cessione delle quote della società scissa e/o beneficiaria, siano sempre ravvisabili profili elusivi.

In secondo luogo, è valorizzato un elemento fondamentale dell'abuso del diritto: la natura "indebita" del vantaggio fiscale. Non è sufficiente che l'operazione comporti un beneficio per il contribuente, ma è sempre necessario che questo sia "indebito", ossia ottenuto violando le norme impositive o i principi generali dell'ordinamento.

Nel caso specifico, la cessione del complesso dei beni aziendali e la cessione delle partecipazioni sono equiparate dal punto di vista fiscale, quindi, il contribuente può scegliere la soluzione a lui più congeniale a prescindere dall'eventuale vantaggio fiscale ottenibile. Ciò a condizione che la scissione si caratterizzi come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, nel documento è precisato che non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da liquidità, *intangibles* o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali.

C. La risoluzione n. 98/E del 26 luglio 2017

Nella successiva risoluzione n. 98/E, l'Amministrazione finanziaria valuta l'operazione di scissione parziale asimmetrica finalizzata all'assegnazione agevolata dei beni immobili ai soci che riceveranno partecipazioni nella società scissa. Nell'analisi condotta, l'Amministrazione finanziaria sottolinea come, in alcune circostanze, l'operazione di scissione possa assumere i caratteri di un'operazione elusiva. Ad es., quando essa rappresenti solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di società "contenitore" (di immobili, di azienda, ecc.) e alla successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche. D'altro canto, esclude eventuali profili abusivi della scissione quando non sia preordinata all'assegnazione dei beni a società di "mero godimento"^[8]. Tuttavia, essa conclude escludendo che anche in tale ipotesi si

^[7] Per un approfondimento, GIACOMO ALBANO/SOFIA DI CAVE, *L'abuso del diritto nelle operazioni di riorganizzazione aziendale*, in: *Corr. trib.*, n. 42, 2017, p. 3259.

^[8] In merito si segnalano le perplessità di Assonime che nella Circolare del 3 agosto 2017, n. 20, definisce "l'ipotesi di mero godimento cui fa riferimento l'Agenzia [...] una fattispecie depotenziata del tutto residuale, se non teorica".

configuri l'abuso del diritto non ricorrendo il primo elemento costitutivo, ossia l'indebito vantaggio fiscale.

D. La risoluzione n. 99/E del 27 luglio 2017

Infine, nella risoluzione n. 99/E, l'Amministrazione finanziaria qualifica per la prima volta un'operazione come abusiva.

In tale documento, a nostro avviso, l'Amministrazione finanziaria nell'identificare tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente sembra fornire di fatto anche il percorso logico-giuridico da seguire e necessario all'individuazione di una fattispecie "abusiva", seppur l'analisi sia limitata nell'ambito di una specifica operazione di riorganizzazione aziendale.

Nel dettaglio, la società interpellante voleva avvalersi della possibilità di assegnare (o cedere) un bene immobile ai soci beneficiando della disciplina dell'assegnazione e cessione agevolata ai soci, prevista dalla Legge di stabilità 2016[9].

Considerato che l'immobile non rientrava nella disciplina agevolativa in esame, in quanto era utilizzato per l'esercizio dell'attività, la società istante intendeva conferire l'azienda svolgente l'attività di lavorazione e produzione di articoli di pelletteria in una Newco SNC (costituita dagli stessi soci della società) alla quale poi concedere in locazione l'immobile[10] che, di talché, sarebbe risultato locato alla Newco SNC (e, quindi, non più utilizzato direttamente e strumentalmente nell'esercizio dell'attività di impresa) e, pertanto, potenzialmente rientrante nell'ambito di applicazione della disciplina agevolata di assegnazione o cessione.

Successivamente all'assegnazione, la società si sarebbe sciolta, senza preventiva messa in liquidazione, e la partecipazione nella Newco SNC sarebbe stata assegnata ai soci.

In particolare, con riferimento al requisito della sussistenza di un indebito vantaggio fiscale, l'Amministrazione finanziaria ha valutato la *ratio* della disciplina agevolativa volta a favorire l'estromissione di beni non più destinati allo svolgimento di un'attività di impresa. Nel caso specifico, l'operazione prospettata dal contribuente avrebbe consentito alla società conferitaria di svolgere la medesima attività della società (conferente), essere composta dai medesimi soci e mantenere la stessa forma giuridica. Il bene immobile, dunque, sarebbe stato utilizzato dalla società conferitaria nella eguale attività d'impresa della società (conferente), con la differenza che proprietari giuridici sarebbero diventati i soci e non la società.

La società, quindi, avrebbe conseguito un risparmio fiscale rappresentato dalla tassazione sostitutiva inferiore rispetto a quella ordinariamente prevista con l'operazione di assegnazione dei beni.

[9] Si veda la nota 6 precedente.

[10] All'operazione di conferimento sarebbe stato applicabile il regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) poiché la società conferente avrebbe assunto, come valore fiscale della partecipazione, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.

Al fine di verificare il requisito dell'assenza di sostanza economica, l'Amministrazione finanziaria introduce il concetto di "circularità dell'operazione", secondo il quale le operazioni prospettate condurrebbero ad un risultato finale sostanzialmente identico al punto di partenza in termini di utilizzo del bene nella medesima attività d'impresa.

Infine, in merito all'essenzialità del vantaggio fiscale, l'Amministrazione finanziaria valuta l'insieme di atti non economicamente giustificati dal punto di vista aziendale e organizzativo e non intravede altre ragioni *extra-fiscali* che giustifichino il conferimento d'azienda nella Newco SNC (conferitaria), la successiva locazione del bene immobile all'impresa conferitaria e lo scioglimento della società conferente. In conclusione, essendo integrati i tre elementi costitutivi dell'abuso del diritto, l'Amministrazione finanziaria qualifica l'operazione come abusiva.

E. Le successive risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria

Nel 2018 sono numerosi i documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria aventi ad oggetto la valutazione di operazioni ai sensi dell'art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente, essendo state fornite 11 risposte ad interpellanti[11]. Nel 2019, inoltre, sono già state fornite 8 risposte ad interpellante.

Tali documenti riguardano operazioni straordinarie e, in particolare, operazioni di scissione preordinate al conseguimento di benefici previsti da norme agevolative previste dal legislatore.

Vista la specificità di ciascun caso proposto, a nostro avviso, non pare interessante soffermarsi sull'analisi di ciascuno di essi. In ogni caso, si osserva che solo nella risposta n. 30, dell'8 ottobre 2018, l'Amministrazione finanziaria conclude qualificando l'operazione di conferimento di partecipazioni seguito dalla scissione della società conferitaria come abusiva. In tutti gli altri casi l'Agenzia, non individuando il vantaggio fiscale indebito, esclude la fattispecie abusiva.

Nella suddetta risposta n. 30 dell'8 ottobre 2018, rispetto alla risoluzione n. 99/E del 2017, l'Amministrazione finanziaria si limita ad evidenziare che il modello di riorganizzazione prescelto farebbe conseguire un indebito vantaggio fiscale. Tale vantaggio sarebbe rinvenibile nel risparmio d'imposta derivante dalla fruizione della neutralità fiscale "indotta", generato dal preliminare conferimento di partecipazioni e dalla fruizione della neutralità fiscale derivante dalla successiva scissione parziale della società conferitaria, in luogo dell'applicazione del principio generale (di tassabilità) applicabile ai conferimenti in società, previsto dall'art. 9 TUIR, per i soggetti non imprenditori titolari di partecipazioni minoritarie.

In merito al secondo elemento, si limita ad evidenziare che l'operazione "appare priva di sostanza economica in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai descritti vantaggi fiscali".

[11] Per i riferimenti si rimanda alla nota 5 precedente.

Infine, il vantaggio fiscale è definito come essenziale poiché, in assenza di valide ragioni *extra-fiscali* non marginali, la sequenza di operazioni non sembra diretta *“al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento del vantaggio fiscale stesso”*.

III. Alcuni spunti di riflessione e prospettive future

Alla luce di quanto sopra, proporremo alcune osservazioni in merito all'indagine compiuta dall'Amministrazione finanziaria per identificare gli elementi costitutivi della fattispecie abusiva.

Nel comma 1 dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, il legislatore introduce, nell'ordine, i concetti di *“assenza di sostanza economica”*, di *“vantaggio fiscale indebito”* e di *“essenzialità della condotta”*. La scelta espositiva dei tre elementi essenziali, a nostro avviso, ci consente di trarre alcune conclusioni in ordine al procedimento logico-giuridico che dovrebbe essere seguito per stabilire se una data operazione rientri nell'ambito di applicazione della norma.

Ciò posto, in primo luogo, devono essere individuati l'assenza di sostanza economica ed il vantaggio fiscale indebito, che definiamo gli *“elementi positivi”* della fattispecie; successivamente l'indagine dovrà essere volta ad individuare l'essenzialità della condotta, che definiamo *“elemento negativo”*, che opererà eventualmente come esimente della fattispecie.

Dalla lettura dei commi 1 e 2 della norma e parafrasando il legislatore, l'*“elemento positivo”* potrà dirsi integrato soltanto se sussistono contemporaneamente:

- operazioni che appaiono ingiustificabili o ingiustificatamente sovradimensionate in una logica di normalità imprenditoriale, se si tratta di impresa, o comune, nella prospettiva dell'operatore medio^[12];
- un vantaggio fiscale indebito che origina da tali operazioni.

Fermo restando la libertà del contribuente di scegliere tra due o più operazioni per conseguire un minore carico fiscale, tale risparmio non dev'essere *“indebito”*. In altri termini, l'operazione scelta dal contribuente dev'essere *“fisiologica”* e dunque permessa nel nostro ordinamento tributario e positivamente normata rispetto al regime impositivo da applicare.

Ove l'*“elemento positivo”* risulti integrato si dovrà individuare l'*“elemento negativo”*, ossia dovranno essere indagate le eventuali ragioni *extra-fiscali* del contribuente e verificare che esse non siano essenziali nell'economia dell'operazione.

Nella risoluzione n. 99/E, a nostro avviso, l'Amministrazione finanziaria evidenzia un approccio di analisi differente poiché il percorso logico-giuridico, seppur sviluppato per *steps*, è incentrato sull'individuazione del *“vantaggio fiscale indebito”* che assurge ad elemento fondamentale in assenza del quale

[12] In tal senso, ANGELO CONTRINO/ALBERTO MARCHESELLI, La definizione di abuso del diritto nell'art. 10-bis e gli effetti sul piano impositivo, in: Cesare Glendi/Claudio Consolo/Angelo Contrino (a cura di), *Abuso del diritto e novità sul processo tributario*, Milano 2016, parte I, p. 14.

l'analisi può dirsi conclusa ed escluso l'abuso del diritto. Solo ove sia riscontrato tale elemento l'analisi prosegue e sono ricercate l'assenza di sostanza economica e l'essenzialità della condotta nel perseguimento del vantaggio fiscale indebito. Nulla è precisato con riferimento a tale ultimo elemento, nella risoluzione n. 99/E, rispetto al contenuto della norma^[13]. Per contro, in merito all'assenza di sostanza economica, l'Amministrazione finanziaria richiama il concetto di *“circolarità”*, senza tuttavia approfondirlo^[14].

È da osservare a tal proposito che il legislatore nell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente non fa alcuna menzione alle operazioni circolari. Tale concetto era contenuto nella Raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012 nella quale le autorità nazionali, per individuare eventuali operazioni di puro artificio o prive di sostanza economica, erano invitate a valutare la natura circolare delle stesse. Tale Raccomandazione era a sua volta richiamata nell'art. 5 L. n. 23/2014, contenente i criteri direttivi al fine di individuare una definizione di abuso del diritto.

La *“circolarità”* di un'operazione, intesa come sequenza negoziale i cui effetti sono destinati ad elidersi e lasciare sostanzialmente immutato l'assetto originario, è senza dubbio elemento sintomatico di una fattispecie abusiva, ma non necessariamente l'unico che può costituire l'*“assenza di sostanza economica”*.

Probabilmente, nel caso specifico, il riferimento alla circolarità dell'operazione ha consentito all'Amministrazione finanziaria di argomentare meglio l'assenza di sostanza economica ma, data l'assenza di tale concetto nella definizione, pare dubbia l'applicabilità generalizzata ad altre fattispecie. Il percorso di indagine, infatti, potrebbe non necessariamente far emergere una operazione *“circolare”*, pur potendosi qualificare come abusiva.

Nella risposta n. 30 dell'8 ottobre 2018 e, più in generale, nei documenti emanati nel 2018 e 2019, l'Amministrazione finanziaria non propone l'analisi per *steps* volta ad individuare gli elementi costitutivi della fattispecie abusiva. Pur non abbandonando tale approccio si limita a ricercare l'indebito vantaggio fiscale e, una volta dimostrata la liceità del vantaggio tributario conseguito, non verifica la sussistenza degli altri requisiti in quanto ultranei, omettendo in tal modo il richiamo al concetto di *“circolarità”* per ciò che concerne l'*“assenza di sostanza economica”*.

[13] L'Amministrazione finanziaria si limita ad affermare che *“non si ravvede altro «vantaggio» se non quello rappresentato complessivamente dal beneficiare di un'imposta sostitutiva inferiore rispetto a quella ordinariamente prevista”* e a ritenere insussistenti le *“valide ragioni extra-fiscali”*, *“poiché gli atti non sono economicamente giustificati dal punto di vista aziendale e organizzativo”*.

[14] L'Amministrazione finanziaria si limita ad affermare che *“il percorso seguito condurrebbe ad un risultato finale sostanzialmente identico al punto di partenza”*; *“l'intera operazione appare priva di sostanza economica, assumendo la stessa profili di circolarità poiché per la sua realizzazione manca il soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento di un vantaggio fiscale”*.

Con riferimento a tale ultimo aspetto, a nostro avviso, il nuovo orientamento appare condivisibile e sembra allinearsi a quanto espresso dalla Guardia di Finanza nella Circolare del 2018^[15], ove è precisato che le operazioni abusive possono sostanzialmente essere ricondotte a due distinte tipologie, ossia le operazioni "circolari" e quelle "lineari". Tuttavia, esso sembra comunque discostarsi dal percorso logico-giuridico che, a nostro avviso, emerge dal dettato normativo.

In conclusione, dall'analisi dei documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria, è possibile evidenziare che le fattispecie sinora inquadrate nell'ambito di applicazione dell'art. 10-bis dello Statuto del contribuente sono riconducibili esclusivamente nell'alveo di alcune operazioni di riorganizzazione aziendale. Tuttavia, a nostro avviso, il campo di applicazione della norma è ben più ampio, quindi, è presumibile che in futuro l'Amministrazione finanziaria sarà chiamata ad esprimersi con riferimento ad altre fattispecie che esulano da quelle sinora evidenziate, o fornirà con una circolare chiarimenti di carattere generale al fine di cristallizzare un *modus operandi* che potrebbe essere utile sia nell'ambito dell'attività di controllo sia al fine rafforzare il percorso di *compliance* tra fisco e contribuenti avviato con la *voluntary disclosure*^[16].

[15] Nella Circolare della Guardia di Finanza del 27 novembre 2017, n. 1/2018, vol. 3, p. 292, viene precisato che "[l]e operazioni abusive possono sostanzialmente essere ricondotte a due distinte tipologie, ossia quelle che: (i) non determinano una modificazione significativa dell'assetto giuridico economico preesistente del contribuente, essendo state le stesse poste in essere non per esigenze gestionali, ma per finalità prettamente fiscali (cosiddette "operazioni circolari"); (ii) hanno l'effetto di produrre modificazioni significative nella posizione giuridico economica del contribuente (cosiddette «operazioni lineari»).

[16] In tal senso si veda, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Audizione in Commissione finanze della Camera dei deputati, "Esame del Disegno di Legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di auto riciclaggio", Roma, 20 novembre 2014, p. 24.